



Delibera n. 258 del 7 luglio 2026

Oggetto: Indicazioni in merito al conferimento dell'incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi.

Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

Visto

l'art. 16 “*Conflitto di interessi*” del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*il Codice dei contratti pubblici*”, modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto

l'art. 215 “*Collegio consultivo tecnico*” e ss. del codice dei contratti pubblici che prevede la costituzione del collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del medesimo codice, con funzione di composizione stragiudiziale delle controversie e prevenzione delle dispute;

Visto

l'Allegato V.2 “*Collegio consultivo tecnico*” del codice dei contratti e in particolare l'art. 2, co. 3, lett. a) sul requisito relativo all'assenza del conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 del codice e l'art. 5, co. 1, sul numero massimo degli incarichi che possono essere ricoperti da ciascun componente del CCT;

Tenuto conto

del PNA 2025, adottato con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, con particolare riguardo alla parte speciale dedicata ai contratti, § 7 “*Collegio consultivo tecnico*” recante misure di prevenzione da prevedere nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)/MOG 231 o nella Sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO, per assicurare l'indipendenza, la professionalità e la trasparenza dei CCT;



Vista

La decisione del Consiglio, nell'adunanza del 6 maggio 2026, di fornire, con un atto a carattere generale, ulteriori indicazioni in tema di conferimento di incarico di componente di CCT, al fine di evidenziare la necessità che tali incarichi siano svolti in assenza di situazioni di conflitto di interesse e nel rispetto dei limiti fissati dal codice dei contratti pubblici, anche tenuto conto della rilevanza economica dei contratti per i quali è prevista la nomina dei collegi

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 luglio 2026

Delibera

Le disposizioni per la gestione del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici sono contenute nell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 secondo cui *“si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”* (co. 1).

Il citato art. 16 stabilisce, inoltre, da un lato, l'obbligo in capo al personale che versa nelle situazioni di cui al comma 1, di comunicazione e di astensione, dall'altro, per le stazioni appaltanti, di adottare misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni (co. 3 e 4).

Ciò premesso, per quanto riguarda la nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT) ai sensi degli artt. 215 e s.s. e dell'Allegato V.2 del codice dei contratti pubblici, il legislatore ha ritenuto necessario assicurare anche per tali incarichi il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse. Infatti, l'art. 2 del citato Allegato V.2, nel fissare i requisiti e le incompatibilità, al co. 3, lett. a) stabilisce che *“non possono essere nominati membri del Collegio coloro che si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice”*.



Tale scelta è correlata alle funzioni attribuite ai CCT, presidio preventivo per la gestione delle controversie tecniche.

Al riguardo, si precisa che i CCT – obbligatori per i contratti di lavori (compresi quelli realizzati tramite concessione e Partenariato Pubblico-Privato) di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria – sono costituiti per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti.

È pertanto evidente quel carattere funzionale dei compiti, previsto dal citato art. 16, di cui i CCT sono titolari e la possibilità di incidere sulle vicende del contratto. Infatti, i CCT si esprimono su questioni giuridiche o amministrative, potendo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione dell'appalto o della concessione. Le loro decisioni, peraltro, qualora le parti gli attribuiscono natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, diventerebbero vincolanti e il loro mancato rispetto esporrebbe i funzionari pubblici al rischio di danno erariale.

Proprio in ragione dei compiti rilevanti posti in capo ai CCT, il codice dei contratti pubblici sottolinea la necessità che sia garantita l'indipendenza di giudizio e valutazione.

Alla luce di quanto sopra, i componenti dei CCT, peraltro in analogia a tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'affidamento e nell'esecuzione di un contratto, rendono, prima del conferimento dell'incarico, le dichiarazioni relative al conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del codice che sono oggetto di opportune verifiche, da parte della stazione appaltante/ente concedente, volte ad accertare l'assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all'appalto per il quale il CCT è istituito.

Tali strumenti di gestione del conflitto risultano anche in linea con le indicazioni già fornite dall'Autorità nel PNA 2025 in cui, nella parte speciale dedicata ai contratti, § 7.1., nel definire rischi e misure di prevenzione per i CCT, si è raccomandato, ai fini della nomina, di prevedere controlli interni delle dichiarazioni rese dai componenti del CCT sull'assenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità specifiche.

In merito alle dichiarazioni sul conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, si rinvia alle indicazioni contenute nel PNA 2022 (Parte Speciale, Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici, §§ 3.1 e 3.2) richiamate dallo stesso PNA 2025.



Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare l'ulteriore condizione per lo svolgimento dell'incarico prevista all'art. 5, co. 1, dell'Allegato V.2 del codice dei contratti, ai sensi del quale ogni componente dei CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci ogni due anni. Pertanto, le dichiarazioni dovrebbero contenere anche il richiamo al rispetto di tale limite.

In conclusione, l'Autorità richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti/enti concedenti sulla importanza di prevedere, tra le misure di Piano, l'acquisizione delle dichiarazioni da parte dei componenti dei CCT e la verifica delle stesse. È altresì auspicabile che nei provvedimenti di conferimento dell'incarico siano previste apposite clausole che diano conto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di ogni situazione di possibile conflitto ai sensi del citato art. 16 del codice e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità previste dall'Allegato V.2. (art. 2, co. 3), nonché del non superamento dei limiti di assunzione di incarichi (art. 5, Allegato V.2).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 luglio 2026

Per il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente